



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di Servizio n. 82 del 2023

AL COORDINATORE E AL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
UFFICIO RECUPERO CREDITI

Sede

Oggetto: Art. 97 d. lgs. 150/2022 e art 238-bis T.U. 115/2002. Circolare ministeriale operativa e di analisi della normativa sul recupero dei crediti e la conversione delle pene pecuniarie n. 9958 del 16 gennaio 2018 di aggiornamento alla circolare n. 147874 del 4/8/2017.

L'art. 97 d. lgs. 150/2022 ha dettato alcune disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. In base al primo comma, si prevede che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie si applichino, salvo che siano in concreto più favorevoli al condannato, solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto. Inoltre, il secondo comma ha precisato che, in relazione ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della L. 689/1981, dall'art. 660 Cpp. e da ogni altra disposizione di legge all'epoca vigente (tra quest'ultime, ad es., le disposizioni di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e di cui all'art. 1 co. 367 L. 24.12.2007 n. 244, che regolano l'attività di Equitalia Giustizia in materia di gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie).

Per quanto riguarda i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022, rimane pertanto in vigore l'art 238-bis al T.U. 115/2002 e vanno osservate le disposizioni di cui alla nota n. 9958 del 16 gennaio 2018 di aggiornamento alla circolare del Ministero della Giustizia n. 147874 del 4/8/2017.

Dal punto di vista operativo è necessario, pertanto, continuare a monitorare con frequenza, e nel caso non si sia provveduto, trasmettere agli Uffici requirenti competenti, per l'attivazione del procedimento di conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell'art. 660 c.p.p., gli atti relativi alle partite di credito non riscosse, il cui ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione a partire dal gennaio/febbraio 2016.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso in cui la pena pecuniaria non risulti sospesa.

Per le partite di credito andrà verificato che non risulti esperita alcuna attività esecutiva, né siano in atto azioni cautelari da parte dell'Agenzia Entrate Riscossioni.

A corredo delle singole pratiche, dovranno essere inviate tutte le informazioni necessarie ricavate dai sistemi informatici a disposizione, affinché gli Uffici requirenti possano valutare l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Dovrà essere data scrupolosa attuazione alle circolari ministeriali agosto 2017 e gennaio 2018 in materia di recupero crediti, nonché alla tempestiva attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie, secondo le disposizioni dell'art. 238 bis del TUSG.

Si tratta della lavorazione di numerose partite di credito, da individuare e lavorare, per le quali sia decorso il termine di ventiquattro mesi richiamato dalla disposizione di legge.

Andrà inoltre verificato anche con Equitalia Giustizia e DGSIA il flusso delle comunicazioni telematiche al fine di snellire i processi di lavoro.

Ciò in attesa che si verifichino le ipotesi di applicazione al procedimento di conversione delle pene pecuniarie delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 150 del 2022 che prevedono che il recupero sia curato dagli Uffici requirenti.

A tal fine dovrà essere elaborato, a cura del responsabile dell'Ufficio Recupero Crediti, uno specifico piano di rientro da pendenze risalenti da presentare alla Dirigenza e concludere entro il termine massimo del 30 giugno 2024, che sarà incluso nei prossimi obiettivi di performance e costantemente monitorato.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Nicola Stellato